

Con ricorso dell'8.6.17 al Tribunale civile di Roma, Sez. Fallim., l'avv. Ennio Magrì (C.F. MGRNNE33A28F839T) rapp.to e difeso dagli avv.ti Alessandro De Vito Piscicelli (C.F. DVTLN62A22F839V - PEC: [alessandrodevitopiscicelli@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:alessandrodevitopiscicelli@avvocatinapoli.legalmail.it)) e Fabrizio Marangi, ha proposto reclamo ex artt. 110 e 36, 1° co. L.F., R.D. 16.3.1942, n. 267, avverso il Secondo Progetto di Riparto Parziale per l'Amministrazione Straordinaria Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. n. 1/2008, comunicatogli a mezzo PEC il 24.5.2017.

Con tale reclamo l'avv. Magrì, ha dedotto che:

- con Istanza di insinuazione tardiva al passivo (cronol. n. 14964) esponendo di aver prestato assistenza legale giudiziale in favore della Alitalia Linee Aeree S.p.A. aveva chiesto l'ammissione, ex art. 101 della L.F., in via privilegiata ex art. 2751-*bis* c.c., del proprio credito per la somma di €. 51.917,60, oltre interessi;
- con atto del 25.3.2014 prot. 1/97T/14964, i Commissari Straordinari p.t. dell'Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. n. 1/2008, comunicavano che il G.D., il 17.10.13 aveva reso esecutivo lo stato passivo delle insinuazioni tardive e che la domanda dell'avv. Magrì era stata rigettata e pertanto quest'ultimo proponeva opposizione allo stato passivo con ricorso del 24.4.2014 r.g. 28073/14, all'esito della quale, con decreto n. 534/2016 del 26.9.2016, non impugnato e passato in giudicato, il Tribunale di Roma così provvedeva: <<*ammette Ennio Magrì al passivo di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. n. 1/2008, per l'importo complessivo di euro 51.917,60 di cui euro*

*21.632,50 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 C.C. ed euro 30.285,10 in chirografo>>*;

- tuttavia nel Secondo Progetto di Riparto Parziale, non risultava inserito il credito dell'avv. Magrì;

tanto premesso, il reclamante Magrì ha chiesto al G.D. di disporre la modifica del Secondo Progetto di Riparto Parziale con l'inserimento del proprio credito ammesso in privilegio per €. 21.632,50, nell'elenco dei "Creditori ammessi con privilegio Art. 2751 bis n. 2 c.c." riportato nella Tabella K, salvo il proprio credito ammesso in chirografo per €. 30.285,10, da valere sui successivi riparti.

Con Decreto del 22.06.2017 il G.D. Barbara Perna del Tribunale di Roma Sez. Fallim. nella procedura di A.S. 1/08 Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. – Sub procedimento di reclamo n. 791, ha fissato l'udienza del 18.7.2017, con termine fino all'8.7.2017 per la notifica a mezzo PEC del reclamo e del decreto ai Commissari Straordinari ed agli altri reclamanti – notifica effettuata dal reclamante Magrì il 28.6.2017 - e disponendo, stante l'elevato numero dei creditori della procedura, di consentire la notificazione ai rimanenti creditori contro interessati per pubblici proclami, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale ex art. 150 c.p.c..

Su istanza del 27.6.2017, il Presidente del Tribunale di Roma, con decreto del 4.7.2017, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del Reclamo dell'avv. Ennio Magrì avverso il Secondo Progetto di Riparto Parziale dell'Amministrazione Straordinaria Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. n. 1/2008 – Sub procedimento di reclamo

n. 791 e del decreto di fissazione dell'udienza, disponendo che, in aggiunta alle formalità previste dall'art. 150, 3° co. c.p.c., il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza siano pubblicati per estratto a spese del ricorrente, per trenta giorni, sul sito internet del Ministero della Giustizia ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)) e del Tribunale di Roma (<http://www.tribunale.roma.it>).